

Lettera circolare n. 08 del 26.05.2025

“Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo Accordo Stato-Regioni 59/csr del 17/04/2025 inerente la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro”

Gentili Imprese,

con riferimento alla precedente circolare 7-2025 siamo a comunicare la pubblicazione in **Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025** il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Rep. atti n. 59/CSR): "Accordo, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008".

Tale Accordo **entrato in vigore il 24 maggio 2025** rappresenta un'importante riforma destinata ad unificare e aggiornare la normativa esistente, introducendo significative novità.

A tal proposito desideriamo innanzitutto rassicurarvi: **FORMEDIL ABRUZZO PMI ed Artigianato è pronta a supportarvi nell'applicazione di queste nuove disposizioni** offrendo piena assistenza ed una formazione adeguata a soddisfare tutti i requisiti previsti. Inoltre, da tenere in considerazione: **per un anno dalla pubblicazione restano validi gli accordi precedenti laddove presenti** e sono previsti dei **periodi transitori** per l'applicazione **ma questo non deve d'altro canto portare a posticipare totalmente l'attuazione di quanto contenuto nell'accordo.**



Punti che rivestono maggior interesse del Nuovo Accordo

1)- La **formazione dei lavoratori 16 ore (generale + specifica) in caso di mancato possesso è conformità della stessa dovrà essere effettuata obbligatoriamente PRIMA dell'inizio dell'attività lavorativa !!!!!!!**.

Il nuovo Accordo non indica più il termine di 60 giorni per completare la formazione dei lavoratori *(tra l'altro detto termine era già stato oggetto di sentenza di Corte Cassazione*

Penale, Sezione 4 del 13 febbraio 2024, n. 6301 risultando inefficace: la Sentenza ribadisce che la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro è un obbligo legale e morale per i datori di lavoro e non un qualcosa di derogabile. La formazione specifica e tempestiva, da erogare prima che il lavoratore venga adibito alla propria mansione, è vista come un requisito essenziale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in grado di evitare eventi lesivi causati da condotte imprudenti dei lavoratori).

Formedil Abruzzo, al fine di migliorare i propri servizi, aumenterà il numero dei corsi di formazione base per i lavoratori, che a livello regionale sono già cinque ogni mese.

Con l'entrata in vigore dell'Accordo non è più accettabile una formazione generica, indifferenziata e meramente formale: deve invece essere **strettamente pertinente al contesto lavorativo (almeno a livello settoriale)** e idealmente rivolta a gruppi omogenei.

2)- La **formazione rivolta ai Datore di lavoro**

1°CASO)  **Datori di lavoro che non hanno acquisito l'attestato RSPP e non ne hanno necessità (nomina RSPP esterno):**
devono concludere obbligatoriamente il corso per Datore di lavoro entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Il corso è di 16 ore volto a fornire le conoscenze fondamentali in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e a chiarire responsabilità e doveri propri del ruolo datoriale, fruibile anche in video conferenza sincrona ed e-learning: per i datori di lavoro del settore cantieri è necessario frequentare un modulo aggiuntivo "cantieri" da 6 ore, focalizzato sui rischi da cantiere e i documenti più importanti come PSC, POS (quindi **TOTALE 22 ore**).

2°CASO)- Datori di lavoro che NON hanno acquisito l'attestato RSPP e hanno invece necessità di ricoprire tale ruolo:

oltre a frequentare obbligatoriamente il corso per Datore di lavoro entro 24 mesi dall'entrata in vigore dell'Accordo devono frequentare il corso aggiuntivo DL-RSPP

Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e ulteriori moduli tecnici-integrativi per particolari settori di riferimento, come di seguito riportato. Nel caso dell'edilizia:

Modulo comune: 8 ore

Modulo integrativo costruzioni: 16 ore

(quindi al CORSO DATORE DI LAVORO sommare il CORSO DL-RSPP 24 ore)

3°CASO)- Datori di lavoro che hanno già acquisito l'attestato RSPP RISCHIO ALTO
48 ore:

in attesa di chiarimenti relativi alla necessità di aver esplicitato il codice ateco sull'attestato,
proseguiranno rispettando la normale scadenza quinquennale.

Inoltre, hanno credito formativo per il CORSO DATORE DI LAVORO.

Relativamente all'indicazione dell'ateco ed altre ulteriori possibili esenzioni, siamo in attesa di circolare esplicativa fermo restando che per eventuali integrazioni si ha tempo 24 mesi dall'entrata in vigore del nuovo Accordo.

3)- La **formazione Preposto**

- **Per i NUOVI ADDETTI PREPOSTI CHE NON HANNO SEGUITO IL CORSO, vengono rafforzati i contenuti formativi aumentando la durata del corso da 8 a 12 ore.**

La loro formazione dovrà essere svolta preferibilmente in presenza così da garantire un apprendimento più efficace.

- **Per i PREPOSTI GIA' FORMATI rimane valido il corso precedentemente seguito di 8 ore.**

L'AGGIORNAMENTO di 6 ore VA EFFETTUATO CON CADENZA BIENNALE.

Se gli attestati di formazione o aggiornamento sono stati rilasciati da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, è obbligatorio l'aggiornamento entro 12 mesi dalla stessa data.

4)- La **Formazione abilitante per le attrezzature di lavoro**

Oltre alle attrezzature già previste in passato, **vi è stato un ampliamento delle attrezzature che necessitano di formazione abilitante (il cosiddetto "patentino").**
Vengono ora aggiunti mezzi come i carriponte (gru a ponte), i caricatori per la movimentazione di materiali e le macchine raccogli frutta.

Le imprese che ne fanno utilizzo hanno l'obbligo di formazione e addestramento, nel caso siano sprovvisti di formazione o abbiano già seguito corsi specifici ma non conformi al nuovo 59/CSR dovranno rieffettuare la formazione come da Accordo **quanto prima !!!!!** che comunque in caso di impedimento dovrà essere conclusa massimo 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Accordo *(bisogna considerare che la mancata formazione in caso di infortunio apporta al Datore di Lavoro conseguenze di carattere legale).*

Si evidenzia che, anche per i corsi preesistenti delle altre macchine, il nuovo Accordo specifica che è responsabilità del datore di lavoro oltre al conseguimento del "patentino", formare ed **addestrare** gli operatori affinché gli stessi acquisiscano la piena padronanza del mezzo che avranno in dotazione.

! La sola prova pratica all'interno del corso non è sufficiente ad acquisire piene abilità.

Nello specifico i nuovi corsi introdotti:

4a)- Corso per addetti al **carroponte**

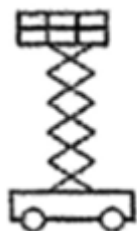
Nel nuovo Accordo sono definiti due tipi di carroponte: Gru a ponte e Gru a cavalletto.



Il carroponte non era presente nel precedente accordo Stato Regioni del 22/2/2012. Non era necessaria l'abilitazione, ma essendo in ogni caso una attrezzatura pericolosa era soggetta in ogni caso a formazione e addestramento ai sensi art 73 comma 4. Quindi gli addetti devono essere già stati formati.

Ora però il carroponte è inserito nell'allegato II, ovvero nell'elenco delle attrezzature che richiedono abilitazione e quindi **la formazione già effettuata in caso di mancata corrispondenza con l'attuale normativa dovrà essere riefettuata ai sensi dell'accordo Stato Regioni.** Il nuovo accordo definisce 3 tipologie di abilitazioni: carroponte con comando pensile/radiocomando, carroponte con comando in cabina ed entrambe le abilitazioni. È prevista una parte teorica da 4 ore e tecnica da 6 ore per le due tipologie di carroponte e da 7 ore per l'abilitazione congiunta.

4b)- Corso per addetti alla conduzione di **macchina agricola raccogli frutta (CRF)**



Il corso di formazione per carro raccogli frutta si compone di una parte tecnica teorica di 4 ore e di una parte pratica di 4 ore.

4c)- Corso per addetti alla conduzione di **caricatori per la movimentazione di materiali (CMM)**



I caricatori per la movimentazione di materiali (CMM) sono composti da una macchina semovente a ruote o a cingoli, progettata principalmente per la movimentazione di rottami, rifiuti e materiale in genere, solitamente per mezzo di un organo di presa. Possono essere dotati di un sistema di stabilizzazione. Il corso si compone di una parte tecnico teorica da 4 ore e da una parte pratica di 4 ore.

5)- **Corso integrativo formazione abilitante per sollevatore telescopico girevole destinati al sollevamento di carichi sospesi e di persone**

Le aziende che utilizzano sollevatori girevoli telescopici con bozzello autogrù o cesta porta persone in mancanza della formazione specifica PLE o AUTOGRÙ devono provvedere immediatamente a tale modulo formativo per essere abilitati a questo specifico uso, come indicato nell'Accordo.

Il MODULO INTEGRATIVO DURA 6 ore.

6)- La **Formazione per lavoratori in ambienti confinati o sospetti d'inquinamento:**

Viene introdotta una disciplina specifica per la formazione di chi opera in spazi confinati o ambienti potenzialmente inquinati, in linea con quanto già previsto dal D.P.R. 177/2011.

Il nuovo Accordo prevede corsi mirati per preparare il personale ai rischi peculiari di questi contesti, con attenzione alle procedure di sicurezza da adottare in ambienti confinati. Ciò significa che lavoratori e collaboratori autonomi impegnati in attività in spazi confinati dovranno seguire percorsi formativi ben strutturati e aggiuntivi, focalizzati sull'uso corretto dei DPI specializzati, sulle procedure di ingresso/uscita in sicurezza e sulla gestione delle emergenze in ambienti ristretti. **Il corso ha durata di 12 ore**

Il nuovo Accordo prevede che sia riconosciuta la formazione pregressa purché i contenuti siano conformi a quelli previsti.

In caso ciò non sia dimostrabile, i lavoratori devono frequentare il corso previsto dal nuovo Accordo quanto prima e concluderlo entro e non oltre 12 mesi dall'entrata in vigore dello stesso.

L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica.

7)- **Perdita delle abilitazioni formative**

 Si segnala che il mancato aggiornamento della formazione per un periodo superiore a 10 anni da prima lettura comporta la perdita dell'abilitazione formativa acquisita e obbliga il lavoratore a ripetere integralmente il percorso formativo previsto.

La nostra raccomandazione è quella di monitorare costantemente le scadenze e in caso di dubbio contattare gli uffici Formedil Abruzzo.

8)- **Verifica efficacia della formazione**

Secondo il nuovo Accordo, **il datore di lavoro**, eventualmente anche con il supporto del RSPP, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva la formazione, **deve anche verificarne l'efficacia** per valutare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti.

La valutazione dell'efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa.

Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, **durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.**

Il nuovo Accordo propone le seguenti modalità:

- Analisi infortunistica aziendale.
- Questionari da somministrare al personale.
- Check list di valutazione.



Vi ricordiamo che grazie al supporto di FORMEDIL ABRUZZO PMI ed Artigianato, avrete a **disposizione tutte le informazioni e la consulenza** necessaria per conformarvi **agevolmente** alle disposizioni del nuovo Accordo. Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento: per domande specifiche, potete contattare i nostri uffici ai consueti recapiti.

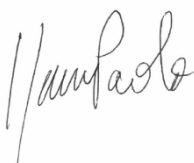
Vi invitiamo inoltre a restare aggiornati sia attraverso i nostri canali ufficiali ordinari sia tramite i nostri canali social (LinkedIn, Instagram, Facebook. ecc. ecc.).

Confidando nella vostra partecipazione per essere pronti all'implementazione di queste importanti novità normative.

Distinti saluti,

Il Presidente

PAOLO DI GIAMPAOLO



Il Vicepresidente

GIOVANNI PANZA



Il Direttore

MASSIMO PASSALACQUA

